

L. 27 maggio 1991, n. 176
Ratifica ed Esecuzione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza,
promulgata a New York il 20 Novembre 1989

Publicata nella Gazz. Uff. l'11 giugno 1991, n. 135, S.O.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, promulgata a New York il 20 Novembre 1989
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Preambolo¹

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari, convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini e delle bambine,

¹ Nella seguente traduzione sono stati utilizzati alcuni termini, suggeriti sia dalle recenti disposizioni in termini di pari opportunità sia da alcune organizzazioni internazionali.

1. Il termine "handicappato" è stato sostituito con "disabile", per rimandare a varie forme di disabilità, sia lievi che gravi.
2. Il termine inglese "CHILD" è stato tradotto in "Bambini e Bambine, Ragazzi e Ragazze" in quanto:
 - l'uso in italiano del termine "bambino" rimanda il lettore a considerare solo i bambini piccoli, mentre la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si riferisce a "tutti gli esseri umani sotto i 18 anni";
 - l'uso del solo genere maschile, ancorché in italiano esso corrisponde con il "neutro", non sembra sottolineare sufficientemente la differenza di genere, spesso fonte invece di forti discriminazioni.

dei ragazzi e delle ragazze, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il bambino e bambina, ragazzo e ragazza, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della loro personalità devono crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, in considerazione del fatto che occorre prepararli pienamente ad avere una loro vita individuale nella Società, ed educarli nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del Bambino e nella Dichiarazione dei Diritti del Bambino, adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza, a causa della loro mancanza di maturità fisica e intellettuale necessitano di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino o bambina, ragazzo o ragazza ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza o dei loro genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza siano effettivamente tutelati contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza la protezione e le cure necessarie al loro benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei loro genitori, dei loro tutori o di altre persone che hanno la loro responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del bambino e della bambina, del ragazzo e della

ragazza, di dare a questi ultimi, in maniera corrispondente allo sviluppo delle loro capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza.

Articolo 7

1. Il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza sono registrati immediatamente al momento della loro nascita e da allora hanno diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i loro genitori e a essere allevati da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza verrebbero a trovarsi apolidi.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un bambino e una bambina, un ragazzo e una ragazza sono illegalmente privati degli elementi costitutivi della loro identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedere adeguata assistenza e protezione affinché la loro identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza non siano separati dai genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza separati da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un bambino o una bambina, da un ragazzo o da una ragazza o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un bambino o bambina, ragazzo o ragazza i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del bambino e bambina, ragazzo e ragazza e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i trasferimenti illeciti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che li interessa, le opinioni del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto dell'età e del grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza la possibilità di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza hanno il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle loro capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun bambino o bambina, ragazzo o ragazza sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza hanno diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza possano accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il loro benessere sociale, spirituale morale nonché la loro salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) Favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al loro benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza e il provvedere al loro sviluppo. La responsabilità di allevare il bambino o la bambina, il ragazzo o la ragazza e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul loro benessere.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui sono affidati all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al loro tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il loro affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza e a coloro ai quali sono affidati, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza i quali sono temporaneamente o definitivamente privati del loro ambiente familiare oppure che non possono essere lasciati in tale ambiente nel proprio interesse, hanno diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza, nonché della loro origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l'adozione di un bambino o bambina, ragazzo o ragazza sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza, qualora questi ultimi non possano essere affidati a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevati in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza abbiano il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) Perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di bambini e bambine, ragazzi e ragazze all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un bambino o bambina, ragazzo o ragazza che cercano di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure siano considerati come rifugiati ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnati dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possano beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentire loro di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri

strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza rifugiati al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerli alla famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al bambino o bambina, ragazzo o ragazza sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro bambino e bambina, ragazzo e ragazza definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze disabili di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze disabili in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali essi sono affidati.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze disabili, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze disabili abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze disabili, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun bambino o bambina, ragazzo o ragazza siano privati del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i tra bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze in generale;
- b) Assicurare a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione dell'infanzia, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

li Stati parti riconoscono al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza che sono stati assistiti dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze e delle persone responsabili del loro mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal bambino e dalla bambina, dal ragazzo e dalla ragazza o per loro conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie al loro sviluppo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei loro confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza vive in uno Stato diverso, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza all'educazione e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza;
- e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza in quanto esseri umani e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza deve avere come finalità:

- a) favorire lo sviluppo della loro personalità nonché lo sviluppo delle loro facoltà e attitudini, mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

- b) sviluppare nel bambino e nella bambina, nel ragazzo e nella ragazza il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) sviluppare nel bambino e nella bambina, nel ragazzo e nella ragazza il rispetto dei genitori, della propria identità, della propria lingua e dei propri valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vivono, del paese di cui possono essere originari e delle culture diverse dalla loro;
- d) preparare il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
- e) sviluppare nel bambino e nella bambina, nel ragazzo e nella ragazza il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone e degli appositi organismi di stabilire e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un bambino o bambina, ragazzo o ragazza autoctoni o che appartengono a una di tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del loro gruppo.

Articolo 31

- 1. Gli Stati parti riconoscono al bambino e alla bambina, al ragazzo e alla ragazza il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della loro età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
- 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

- 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza di essere protetti contro lo sfruttamento economico e di non essere costretti ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la loro educazione o di nuocere alla loro salute o al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
- 2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati bambini e bambine, ragazzi e ragazze per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che bambini e bambine, ragazzi e ragazze siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che bambini e bambine, ragazzi e ragazze siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che bambini e bambine, ragazzi e ragazze siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di bambini e di bambine, di ragazzi e di ragazze per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il bambino e la bambina, il ragazzo e la ragazza contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al loro benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun bambino o bambina, ragazzo o ragazza sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun bambino o bambina, ragazzo o ragazza sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un bambino o bambina, ragazzo o ragazza devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della loro età. In particolare, ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nel loro interesse preminente, e avrà diritto di rimanere in contatto

con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun bambino o bambina, ragazzo o ragazza sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato pena a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza sospettati o accusati di reato penale abbiano almeno diritto alle seguenti garanzie:

- i. di essere ritenuti innocenti fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
- ii. di essere informati il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate mosse loro, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della loro difesa;
- iii. che il loro caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza a causa in particolare dell'età o della situazione;
- iv. di non essere costretti a rendere testimonianza o dichiararsi colpevoli; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a loro discarico a condizioni di parità;
- v. qualora venga riconosciuto che hanno commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
- vi. di essere assistiti gratuitamente da un interprete se non comprendono o non parlano la lingua utilizzata;
- vii. che la loro vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze non abbiano la capacità di commettere reato;
- b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi bambini e bambine, questi ragazzi e ragazze senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte;
oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che adempie alle funzioni definite di seguito;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del bambino e della bambina, del ragazzo e della ragazza;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.